



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **16-11-2019**

Atto n. 57

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TERAMO PER L'UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2019 E DESIGNAZIONE DEL LEGALE
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici, del mese di novembre, alle ore 08:00, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Di Fortunato Domenico	ASSESSORE	P

P=Presenti n. 3	A=Assenti n. 0.
-----------------	-----------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che era pervenuta al protocollo generale dell'Ente nota a firma dell'Avv. Giancarlo Di Lucanardo - acquisita in data 23.2.2018 al n. 768 di protocollo – con la quale si avanzava richiesta di CAS per un periodo precedente alla data dell'ordinanza con la quale era stato disposto lo sgombero dell'immobile in proprietà della signora Rosanna Altieri la quale, a tal fine, avanzava invito alla stipula di convenzione assistita per il riconoscimento della propria pretesa creditoria in ordine alla differenza tra quanto riconosciute e quanto nella nota quantificato, per il tramite del proprio procuratore;

DATO ATTO che la signora Rosanna Altieri ha infine agito, notificando atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Teramo, acquisita al protocollo n. 3353 del 24.9.2019, e che la relativa prima udienza ricadrà il 18 novembre 2019 dinanzi al Giudice, Dott. Firmani;

ATTESO che, volendo il Comune di Cortino, quale parte convenuta, costituirsi nel giudizio iscritto al n. 2327/2019, si ravvisa la necessità di nominare un legale di fiducia per la difesa delle ragioni dell'Ente e provvedere alla costituzione di parte civile;

VISTO l'Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 *“Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”* a termini del quale *“Le disposizioni del presente codice **non si applicano** agli appalti e **alle concessioni di servizi**:*

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

*c) **concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;***

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo [1](#) della [legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni:*

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo [1](#) della [legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni”;

TENUTO CONTO che, quanto ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione, l'Art. 4 del citato Codice dei contratti pubblici *“Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi”* prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”*.

RICHIAMATO anche l'orientamento della giurisprudenza del Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quinta Sezione, in data 6 giugno 2019 la quale per la parte che qui interessa ha chiarito: *“...34. ...per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva in parola.*

35. A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

36. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.

37. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni.

38. Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva.

39. Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda i servizi legali rientranti nelle attività che partecipano, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, di cui all'articolo 10, lettera d), v), della direttiva 2014/24, tali attività, e pertanto tali servizi, sono escluse, ai sensi dell'articolo 51 TFUE, dall'ambito di applicazione delle disposizioni di detto Trattato relative alla libertà di stabilimento e di quelle relative alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 62 TFUE. Siffatti servizi si distinguono da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva poiché partecipano direttamente o indirettamente all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.

40. Ne risulta che, per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escluderli dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24.

41. Pertanto, dall'esame delle disposizioni dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 non è emerso alcun elemento che possa inficiare la loro validità alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.

42. In relazione a quanto sopra esposto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che dall'esame di quest'ultima non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE”;

VISTO il preventivo presentato dall'Avv. *Lorenzo Santori*, con studio in Teramo, alla Via Vincenzo Comi, n. 18, acquisito al n. 3942 del 12.11.2019, indicante le competenze dovute rispetto alle singole fasi del giudizio e nel complesso non superiori a € 1.205,00, salvo il caso di transazione anticipata per la quale si chiedono ulteriori € 500,00 oltre il compenso per l'attività sin lì svolta, il tutto al netto di oneri ed accessori di legge dovuti;

RITENUTO il preventivo economicamente adeguato essendo parametrata ai minimi tariffari e considerato che l'Avv. Santori ha l'esperienza e la competenza necessarie e che riscuote la fiducia dell'Amministrazione;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico legale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell'incarico di cui trattasi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabile del Servizio interessati, espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi di legge;

2) – Di volersi costituire nel giudizio iscritto al n. 2327/2019, promosso dalla signora Rosanna Altieri la cui prima udienza è fissata il 18 novembre 2019 dinanzi al Giudice di pace di Teramo, Dott. Firmani, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;

3) – Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere, a tale fine, la relativa nomina a difensore all'Avv. *Lorenzo Santori*, con studio in Teramo, alla Via Comi, n. 18;

5) – Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico legale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono stabilite le modalità e le condizioni dell'incarico di che trattasi;

6) – Di imputare la somma per il compenso delle competenze del professionista sul capitolo 138 del Bilancio dell'Ente 2019/2021 secondo la rispettiva competenza, demandando per i relativi adempimenti al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

7) – Di autorizzare i competenti Responsabili a porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;

8) – Di omettere la pubblicazione degli allegati alla presente deliberazione per preminenti ragioni di privacy.

Con separata, favorevole ed unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, stante l'imminenza dell'udienza preliminare, fissata per il giorno 18 novembre p.v..

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 12-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 12-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 16-11-2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 16-11-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 16-11-19

IL FUNZIONARIO INCARICATO
